



CORTE DEI CONTI

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere (relatore)
Caterina Angela MARRA	Referendario

nella camera di consiglio del 22 giugno 2026, ha assunto la seguente:

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la deliberazione n. 19 del 26 maggio 2026 del Consiglio di Amministrazione della A.S.P. Pubblica Assistenza della Spezia pervenuta in data 28 maggio 2026 ed acquisita al protocollo di questa Sezione n. 2655 del 5 giugno 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza n. 73 del 30 marzo 2026, con la quale si dispone che, a decorrere dal 30 marzo 2026 e fino alla copertura del posto di funzione da parte del nuovo titolare, il Presidente di sezione Maria Teresa Polverino

permane, *ad interim*, presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria in qualità di Presidente della Sezione medesima;

Vista l'ordinanza n. 17/2026 del 19 giugno 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

Udito il magistrato relatore, Cons. Nicola Carlone;

PREMESSO

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA" (d'ora innanzi, in breve, ASP Pubblica Assistenza della Spezia), con nota del Presidente *pro-tempore* n. 185/2026 del 28 maggio 2026, ha trasmesso la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 19 del 26 maggio 2026 che ha approvato la costituzione di una società a responsabilità limitata interamente partecipata dalla stessa e denominata "PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA ONORANZE FUNEBRI S.R.L.". L'invio è comprensivo, in quanto allegati del suddetto provvedimento, della deliberazione dell'Assemblea generale ordinaria dei soci n. 2 del 26 maggio 2026 relativa al parere sulla bozza di Statuto della costituenda società, della stessa bozza di Statuto, della relazione illustrativa sul progetto di costituzione della società e del Piano industriale 2026-2030 della società.

Gli scopi istituzionali che l'ASP Pubblica Assistenza della Spezia persegue, attraverso le sue attività, sono quelli di garantire forme di contrasto alla povertà, assistere anziani, disabili, donne in difficoltà e minori, promuovere la prevenzione e il reinserimento sociale degli emarginati e dei soggetti dipendenti nonché gestire attività di trasporto in emergenza e programmata (dialisi, terapie, dimissioni ospedaliere ecc...). L'Azienda si occupa, inoltre, dell'attività di onoranze funebri, i cui ricavi sono vincolati al soddisfacimento dei propri fini istituzionali. Infatti, detta attività rappresenta una rilevante fonte di finanziamento delle attività dell'Azienda e, considerata l'esiguità delle entrate provenienti dalle altre fonti, le permette di erogare tutti i servizi istituzionali previsti dallo Statuto.

La deliberazione esaminata evidenzia che, al fine di ottemperare alla disposizione introdotta dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2020, n. 15 secondo cui "*L'attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone*

o di capitali...", la A.S.P., per poter continuare a svolgere l'attività di onoranze funebri, ha dovuto procedere alla costituzione di una società, partecipata al 100%, in cui verrà conferito interamente il relativo ramo d'azienda.

CONSIDERATO

1. La procedura di esame preliminare della costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni da parte di pubbliche amministrazioni.

L' articolo 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha modificato l'articolo 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), attribuendo alla Corte dei conti una specifica funzione di verifica sulle delibere di autorizzazione alla costituzione di società o all'acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche (come definite dall'art. 2, comma primo, lett. a, del medesimo TUSP).

In particolare, la disciplina così introdotta prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può comunque procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, TUSP).

Consegue da ciò, che un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti non produce un effetto preclusivo dell'acquisizione di efficacia della delibera, potendo l'amministrazione procedente, ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato, motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo (d'ora innanzi anche Sez. riun. contr.) nella pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 resa con funzione nomofilattica, hanno osservato come la competenza assegnata alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo, il cui fondamento è da trovarsi nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

I parametri di riferimento di tale controllo sono enunciati dal legislatore e comportano anzitutto la valutazione della conformità dell'atto con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione agli oneri motivazionali indicati nei primi due commi dell'art. 5 TUSP. Nello specifico, dunque, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento contenga un'analitica motivazione sui seguenti profili: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP.); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la verifica si estende al rispetto della procedura per l'adozione della delibera e dei vincoli contenutistici dell'atto, come disciplinati dagli artt. 7 e 8 TUSP.

2. Ammissibilità soggettiva.

Si ritiene opportuno soffermarsi preliminarmente sulla qualificazione soggettiva dell'Ente che ha richiesto il parere per accertare se lo stesso sia ricompreso nel campo di applicazione dell'art. 5 del TUSP, il quale riferisce in termini generici alle pubbliche amministrazioni gli obblighi ivi disciplinati per i casi di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni societarie, anche indirette.

La definizione delle *“amministrazioni pubbliche”* sottoposte in generale alle disposizioni del TUSP è contenuta nell'art. 2, comma 1 lett. a), dello stesso decreto

legislativo n. 175 del 2016, che enuclea le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

A sua volta, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 specifica che *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale [...]”*.

L'ASP Pubblica Assistenza della Spezia, in conformità alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (*“Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”*), è ente senza fini di lucro e con personalità giuridica di diritto pubblico, dispone di autonomia statutaria, patrimoniale e contabile e opera con criteri imprenditoriali nel rispetto del pareggio di bilancio, da ricercare attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

In generale, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) sono enti derivanti dal processo di trasformazione delle ex Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB). L'istituto trova la propria disciplina di riferimento nel decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (*“Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328”*) e, a livello regionale, nella citata legge regionale n. 33 del 2014. Le ASP, secondo la legge regionale, sono inserite a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale e partecipano alla programmazione nelle sedi e con gli strumenti individuati dalla normativa sanitaria e sociale.

La qualificazione delle ASP è tuttora oggetto di differenti interpretazioni con particolare riferimento al loro regime giuridico, data la loro peculiare configurazione di enti, aventi natura pubblica, che si contraddistinguono per il carattere imprenditoriale dell'attività da esercitarsi secondo criteri di economicità, pur se non rivolta a fini di lucro.

Secondo il principale orientamento espresso dalla giurisprudenza contabile le ASP sono annoverate tra gli enti pubblici economici con conseguente applicabilità alle stesse della disciplina del TUSP. Come affermato nella deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 97/2023/PASP, *“[...] se tale problematica può avere rilievo per quanto concerne l'applicazione delle norme del d.lgs n. 165/2001 o del TUEL (con riguardo, ad esempio, alla normativa relativa al contenimento della spesa nell'ambito della finanza pubblica), essa non solleva dubbi, invece, per il TUSP [...] considerando che lo stesso si applica, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) anche agli enti pubblici economici”* (cfr., in senso conforme, Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 103/2024/PASP).

Per l'applicabilità alle ASP della procedura di cui all'art. 5 del TUSP. si è pronunciata anche la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna nella deliberazione n. 84/2024/PASP, pur ritenendo, con diversa qualificazione, che l'A.S.P. *“quale ente pubblico non economico regionale, è annoverabile nella nozione di “amministrazione pubblica” ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 1, del TUSP. e dell'art. 1, c. 2, del D.lgs n. 165/2001 e quindi soddisfa il profilo della legittimazione a richiedere pareri alla Sezione regionale ai sensi dell'art. 5 del TUSP.”*

In definitiva, quindi, può quindi affermarsi che l'ASP Pubblica Assistenza della Spezia è soggetto legittimato a presentare richiesta di parere ex art. 5 del TUSP (cfr., in senso conforme, Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 13/2025/PASP).

3. Rispetto delle regole di competenza (artt. 7 e 8 TUSP.).

L'articolo 7, commi 1 e 2, del TUSP disciplina gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica e il prescritto onere motivazionale.

Nel caso in esame, la decisione risulta assunta (con deliberazione n. 19 del 26 maggio 2026) dal Consiglio di amministrazione, organo cui è statutariamente attribuita la competenza di determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'azienda mediante l'adozione di atti fondamentali, di programmazione, nonché di altre deliberazioni previste dallo Statuto (art. 10, comma 1, dello Statuto dell'Azienda.). In quanto adottata dal Consiglio di amministrazione, quale organo amministrativo

dell'Ente, la deliberazione in esame risulta conforme all'art. 7, comma 1, lett. d), del TUSP.

4. Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici (artt. 3 e 4 TUSP).

L'operazione osservata si riferisce alla costituzione di una società a responsabilità limitata, ovvero di un modello societario per cui è consentita la partecipazione di amministrazioni pubbliche in base all'art. 3 del TUSP.

In merito ai vincoli finalistici, l'art. 4, primo comma, del TUSP pone il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire società o acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Come già riportato più sopra, gli scopi istituzionali che la ASP Pubblica Assistenza della Spezia persegue, attraverso le sue attività, sono quelli di garantire forme di contrasto alla povertà, assistere anziani, disabili, donne in difficoltà e minori, promuovere la prevenzione e il reinserimento sociale degli emarginati e dei soggetti dipendenti nonché gestire attività di trasporto in emergenza e programmata (dialisi, terapie, dimissioni ospedaliere ecc....).

L'Azienda si occupa, inoltre, dell'attività di onoranze funebri, i cui ricavi sono interamente vincolati al soddisfacimento dei propri fini istituzionali, come espressamente previsto al comma 3, dell'art. 2, del suo Statuto. Infatti, detta attività rappresenta una rilevante fonte di finanziamento dell'attività istituzionale dell'Azienda e, considerata l'esiguità dei ricavi provenienti dalle altre fonti, le permette di erogare tutti i servizi previsti dallo Statuto. Anche la bozza di Statuto della costituenda società, in cui verrà conferita l'attività di onoranze funebri, all'art. 20 ribadisce che gli utili generati da questa e percepiti dalla ASP Pubblica Assistenza della Spezia socia, dovranno essere utilizzati da questa per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Inoltre, sempre in ordine ai vincoli finalistici, l'art. 4, secondo comma, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, nei limiti i cui al comma 1, costituire società esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nelle lettere da (a) ad (e) del medesimo comma; la prima delle ipotesi contemplate dalla norma è, alla lettera (a), la *“produzione di un servizio di interesse generale”*

A questo proposito, nel caso in esame si rilevano finalità di interesse generale a favore della collettività, sia nel fatto che il servizio di onoranze funebri continuerà a essere prestato a condizioni economiche eque, offrendo quindi alla collettività, segnatamente quella più bisognosa, l'opportunità di poter usufruire di tale servizio essenziale a costi contenuti, non avendo la ASP Pubblica Assistenza della Spezia fini di lucro, sia dall'emersione di elementi attinenti alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria. Tali aspetti vengono confermati all'art. 2 della ridetta bozza di Statuto.

Da quanto sopra rappresentato, si evince che le finalità statutarie perseguite dalla costituenda società risultano coerenti con il vincolo finalistico prescritto dall'art. 4, commi 1 e 2, del TUSP.

5. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

Il requisito della sostenibilità finanziaria previsto dall'art. 5, comma 1, TUSP *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”* (cfr. Sez. riun. contr., deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

Sotto il profilo oggettivo, la *“sostenibilità finanziaria”* deve essere puntualmente analizzata dall'amministrazione procedente con riferimento alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Ciò comporta che l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne espongano le ipotesi di sviluppo riguardo ai fattori più rilevanti, come ad esempio, la natura dei ricavi e la relativa fonte, l'evoluzione dei costi, gli indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento (cfr. Sez. riun. contr., deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

Per quanto concerne il profilo soggettivo, la valutazione dell'operazione di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione deve avvenire con

riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione procedente, al fine di vagliare la compatibilità dell'investimento iniziale, e dei potenziali successivi trasferimenti alla società, con la situazione finanziaria dell'ente. In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 del TUSP., a fronte di eventuali perdite della società previste negli esercizi successivi a quello di acquisizione della partecipazione.

La richiamata pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo ha altresì affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà *“avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adequatezza e l'approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adequatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata”*. Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del *business plan* (o piano equivalente).

Passando all'esame del caso di specie, la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ASP Pubblica Assistenza della Spezia reca in allegato il Piano industriale 2026-2030 della costituenda società, il quale fornisce una serie di indicatori sufficienti a valutare la sostenibilità finanziaria dell'operazione nei termini sopra delineati.

Iniziando dai profili oggettivi, si osserva che il Piano industriale prende a riferimento, come base di partenza, un'analisi storica dei risultati economici conseguiti dall'attività di onoranze funebri, gestita internamente dall'ASP Pubblica Assistenza della Spezia negli esercizi 2023, 2024 e 2025. Da tali risultati si evince, tra l'altro, un continuo miglioramento dell'utile netto conseguito da tale attività, che è passato da euro 101.427,00 del 2023 a euro 317.285,00 nel 2024, fino a euro 348.979,00 nel 2025. Il Piano procede, poi, a una valutazione prospettica del contesto di mercato del settore funebre nella provincia della Spezia fino ad arrivare all'elaborazione di un conto economico previsionale 2026-2030 della costituenda società. In tale conto economico

sono previsti utili netti per gli anni dal 2026 al 2030, rispettivamente di euro 362.176,00 euro 377.104,00, euro 390.554,00, euro 402.321,00 ed euro 414.440,00.

Alla luce di tali dati il conferimento del ramo di onoranze nella costituenda società appare industrialmente giustificato ed economicamente sostenibile. Al riguardo si precisa che nel conferimento del ramo d'azienda è ricompreso anche il personale ad esso dedicato.

La stessa considerazione può essere estesa anche con riferimento ai profili soggettivi della sostenibilità finanziaria, ovvero connessi agli effetti dell'operazione rispetto alla situazione specifica dell'Ente procedente. Infatti, in base alla bozza di Statuto il capitale sociale della costituenda società è fissato in euro 25.000,00 e il patrimonio netto sarà costituito dal valore del ramo d'azienda conferito. Inoltre, tenuto conto del suddetto conto economico prospettico, è previsto il conseguimento per l'intero quinquennio di utili d'esercizio, i quali potranno continuare a finanziare buona parte dell'attività istituzionale dell'ASP Pubblica Assistenza della Spezia.

6. La convenienza economica, la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Come accennato, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione deve essere analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Sul punto, è stato precisato che la motivazione deve dare conto *"sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel business plan, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili"*. Sotto il

profilo del sindacato che la Corte dei conti è chiamata ad esercitare, trattandosi, anche in questo caso, di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria condotta dall'amministrazione procedente (nelle modalità da quest'ultima determinate) abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi " (cfr. Sez. riun. contr., deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

Ciò premesso, sul punto la deliberazione in esame nonché i relativi allegati rammentano che l'opzione scelta dello strumento societario è stata sostanzialmente obbligata. Infatti, ai fini di ottemperare a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della l. r. n. 15 del 2020, il quale prevede che *"L'attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali..."*, l'A.S.P. ha ritenuto la forma di società di capitali lo strumento più consono per continuare ad esercitare, seppur indirettamente, l'attività di onoranze funebri e ricavarne quegli utili necessari al finanziamento.

Inoltre, la scelta della partecipazione al 100 per cento è motivata dall'esigenza di mantenere il servizio sotto il controllo diretto dell'ASP Pubblica Assistenza della Spezia, evitando rischi di discontinuità organizzativa e garantendo uniformità di standard qualitativi.

7. Compatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei (art. 5, comma 2, TUSP).

La deliberazione dell'Ente, nonché gli allegati alla stessa, non danno conto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016,

RENDE

con le considerazioni sopra esposte, il parere sostanzialmente favorevole in merito alla deliberazione del Consiglio di amministrazione di ASP Pubblica Assistenza della

Spezia n. 19 del 26 maggio 2026, relativa alla costituzione società a responsabilità limitata denominata "PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA ONORANZE FUNEBRI S.R.L.".

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria, entro cinque giorni dal deposito, come prescritto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016, al Presidente dell'ASP Pubblica Assistenza della Spezia, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente;

ORDINA

all'ASP Pubblica Assistenza della Spezia di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, come disposto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2026.

Il magistrato relatore
Claudio Guerrini

Il presidente
Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria

Il funzionario preposto